

CAMERA DEI DEPUTATI N. 478

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 20 settembre 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge

ONOREVOLI COLLEGHI! — A norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il personale civile e militare dello Stato ha ottenuto l'inquadramento nei livelli retributivi-funzionali con ben determinate date di decorrenza giuridica: 1° giugno 1977 per il personale della scuola, 1° luglio 1977 per il personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato, 1° gennaio 1978 per il personale civile e militare dello Stato.

Il personale collocato a riposo dalle predette date di decorrenza giuridica è stato, in via provvisoria, retribuito secondo il « maturato economico », in attesa della totale valutazione della anzianità di servizio, come previsto dall'articolo 152 della predetta legge, che disponeva: « la

eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge sarà disciplinata anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981.

Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza il riconoscimento di cui al comma precedente verrà comunque effettuato con priorità ».

Però, in sede di conversione in legge dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 255, per il personale della scuola e 6 giugno 1981, n. 283, per il personale civile e militare e dei monopoli di Stato, convertiti rispettivamente in legge dalle leggi 24 luglio 1981, n. 391 e 6 agosto 1981, n. 432, il disposto dell'articolo 152 della legge 11

luglio 1980, n. 312, è stato in parte osservato, venendosi così a creare una palese disparità di trattamento, perché « l'eventuale maggiore anzianità » è stata riconosciuta al personale collocato a riposo dal 2 aprile 1979, con decorrenza economica 1° febbraio 1981, in servizio alle date di decorrenza giuridica della predetta legge 11 luglio 1980, n. 312, come similmente lo erano i collocati a riposo dal 1° giugno 1977 al 1° aprile 1979, che avevano anche diritto alla predetta « priorità », e che sono stati illegittimamente esclusi.

Per tale palese disparità di trattamento, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con recente ordinanza n. 506 del 1983, a seguito di ricorso di moltissimi interessati, lesi nei loro diritti acquisiti, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, così concludendo nella valutazione di diritto:

« Ed è a seguito di tale esclusione che la garanzia della parità di trattamento risulta vulnerata: aver ridisciplinato fattispecie già consolidate, come i pensionamenti del personale della scuola avvenuti fra il 1° aprile 1979 ed il 1° febbraio 1981, comporta per il legislatore l'obbligo di provvedere in modo conforme in favore di chi ne condivide appieno la posizione

di diritto, come gli interessati, inquadrati nelle nuove qualifiche e livelli al pari dei beneficiari dei miglioramenti economici conseguiti dai decreti in esame ».

Da notare che il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, per la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, faceva riferimento agli accordi Governo-sindacati del 16 gennaio 1981, che al punto 5.1 includevano tra i beneficiari anche il personale già collocato a riposo ed in attesa della valutazione della « maggiore anzianità », a norma dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Inoltre la I Commissione affari costituzionali, nella decorsa legislatura, in sede di approvazione del disegno di legge n. 3370 per la « Péréquazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti », approvava all'unanimità, favorevoli relatore e Governo, l'articolo 6-ter, anche se con decorrenza economica 1° gennaio 1983, e non 1° febbraio 1981.

Per riparare al danno subito dagli interessati, con una discriminazione manifestamente illogica ed in contrasto con il diritto costituzionale ed amministrativo, si chiede di approvare la presente proposta di legge di interpretazione autentica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve interpretarsi nel senso che il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e collocato a riposo dal 1° giugno 1977 al 1° aprile 1979, è riliquidato secondo le norme contenute nei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 e 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981 n. 432.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire venti miliardi, si fa fronte con la somma residua di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.